



Comune di Cembra Lisignago

PIAZZA MARCONI, 7 - 38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN)

C.F.P.IVA 02401950221 - 0461/683018

www.comune.cembralisignago.tn.it

protocollo@comune.cembralisignago.tn.it

comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it



PEFC/18-21-02-333

OGGETTO: Ordinanza n. 39/2025.

MODIFICA ALLA VIABILITÀ NEL CENTRO ABITATO DI CEMBRA PER MANIFESTAZIONE “CAMPIONATI MONDIALI JUNIOR DI ORIENTAMENTO 2025” DEL 29/06/2025.

IL SINDACO

Il signor Alessandro Santuari, nella sua veste di presidente dell'associazione sportiva dilettantistica "JWOC 2025 A.S.D." con sede a Baselga di Piné (TN) in Via C. Battisti n.50, ha presentato richiesta di autorizzazione, collaborazione e supporto per lo svolgimento dei Campionati Mondiali Junior di Corsa Orientamento 2025 (JWOC 2025) che si terranno in diverse zone del Trentino dal 27 giugno al 4 luglio 2025. In particolare domenica 29 giugno 2025 nel paese di Cembra è prevista l'importante gara Sprint JWOC 2025 ove sono attesi circa 340 atleti juniores al mattino e la gara di contorno "5 giorni d'Italia di Orienteering" nel pomeriggio per la quale sono previsti circa 1000 partecipanti.

Il tipo di gara in parola non consente al Comune di possedere notizie di dettaglio riguardo al preciso percorso di gara degli atleti, ma solo di sapere che questi ultimi svolgeranno la corsa con partenza dal quartiere di Fadana e svolgimento nel centro storico di Cembra con alcuni passaggi in "campagna rasa" per concludersi con l'arrivo in Viale 4 Novembre nei pressi di Piazza G. Toniolli. Per impedire pericolosi ed indesiderati intralci che eventuali veicoli in marcia (compresi i velocipedi, denominate "biciclette" o monopattini) potrebbero causare agli atleti in corsa si rende necessario provvedere alla modifica della viabilità nell'abitato di Cembra disponendo il divieto di transito.

L'art. 9 del Codice della Strada, ed in particolare il comma 7bis, come modificato dalla legge 9 aprile 2025 n.58 individua nel Sindaco l'organo competente ad emettere l'Ordinanza di sospensione temporanea della circolazione in occasione di competizione sportiva che si svolge interamente nel territorio di un solo comune, come nel caso di specie.

Vista la propria autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva in parola (prot.4062/P-15/05/2025).

Visti gli articoli 6 e 7 del D.L. 30.04.1992 N. 285 denominato Nuovo Codice della Strada.

Visto l'art. 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

ORDINA

- Il divieto di transito di tutti i veicoli (inclusi i velocipedi, altrimenti conosciuti come "biciclette", ed i monopattini) nella giornata di domenica 29 giugno 2025 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nei luoghi come di seguito indicati:
 - contrada Fadana (esclusa via A Val Fadana e via A Casgnè);
 - marciapiede a monte del viale Bonfanti da via Monreale a via Carraia;
 - l'intero centro storico a monte del Viale 4 Novembre, escluse Via Strada Lago Santo, via Roma e Piazza San Rocco;
 - Via dei Rododendri, Via delle Genziane, Via G. Calovi.
- Il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza G. Toniolli dalle ore 05:00 alle ore 20:00 del 29/06/2025.

Il Comitato organizzatore dovrà collocare nelle zone di gara un idoneo numero di collaboratori, vestiti in modo facilmente riconoscibile, che possano impartire le opportune indicazioni ai pedoni al fine di evitare disturbo allo svolgimento della gara e di garantire ai pedoni stessi di muoversi in sicurezza compatibilmente con la corsa degli atleti.

Dal presente divieto sono esclusi i veicoli utilizzati per garantire l'appontamento, la gestione e lo sgombero di materiali, attrezzi, strumenti e quant'altro necessario per lo svolgimento della manifestazione.

A cura del richiedente e con la collaborazione della squadra operai dovranno essere effettuati la posa e il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale necessaria per dare esecuzione alla presente ordinanza.

IN VIT A

i pedoni transitanti nei luoghi sopra indicati ad usare la massima attenzione e fermarsi in zona protetta nel caso di incrocio con gli atleti in gara.

Manda a notiziare del presente atto: il richiedente, la Stazione Carabinieri di Cembra Lisignago, il Comando di Polizia Stradale di Predazzo, l'assessore alla viabilità Diego Paolazzi, la Stella Bianca di Cembra, la Trentino emergenza 112, il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cembra, la squadra operai.

AVVERTE

che il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Tecnico Comunale; che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cembra Lisignago e che il responsabile del trattamento è l'ufficio sopra descritto; il responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Segretario Comunale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TRGA di Trento, in alternativa è ammesso il ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. Gli agenti di cui all' art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 sono invitati a far rispettare quanto disposto dalla presente ordinanza.



IL SINDACO

Dott.ssa Alessandra Ferrazza

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandra Ferrazza".